



# COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: straordinaria

Seduta: in prima/seconda convocazione

### Verbale n. 18 del 22.03.2019

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 e seguenti in Sgurgola e presso la Sala Consiliare, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito.

Per la trattazione del punto n. 8 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
CORSI	Antonio (Sindaco)	X	
ANTONELLI	Vincenzo		X
FORMAGGI	Lucio Giuseppe	X	
MOSCARELLI	Katiuscia		X
MOSCARELLI	Catia	X	
PERFETTI	Dimitri	X	
PRONTI	Oriana	X	
FELINI	Filippo	X	
LEPRI	Simone	X	
CORSI	Massimo	X	
COLICCHIA	Claudio	X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. **Filippo FELINI**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Pronti Oriana e Moscarelli Catia, per la Minoranza Lepri Simone.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa **Marianna CONDURRO** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio *F. Felini* introduce il punto all'ordine del giorno sulla base della proposta presentata dal Responsabile del Servizio finanziario.

In particolare illustra il dettaglio relativo alle utenze domestiche e non domestiche.

Il Consigliere di minoranza *C. Colicchia* rappresenta che le tariffe hanno subito dei relativi aumenti. Illustra, altresì, alcuni esempi pratici che dimostrano l'aumento delle suddette tariffe (ad esempio aumento unico componente pari a 35 euro). Dopo aver rappresentato il proprio punto di vista, il consigliere consegna al Segretario comunale una dichiarazione di voto contraria, la quale, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio spiega che le ragioni dell'aumento delle tariffe sono state dettate dall'ampliamento dei costi di conferimento presso il centro di Colfelice.

Segue discussione:

Il consigliere di minoranza *M. Corsi* lamenta un aumento dei costi di gestione e ne imputa la responsabilità all'Amministrazione comunale sin dall'anno 2013; lamenta, altresì, l'assenza di controllo da parte dell'amministrazione comunale sulla gestione dei rifiuti ed il mancato rispetto degli obiettivi della raccolta differenziata.

Finita la discussione il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

• **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";

• **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- **Il comma 653** ai sensi del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... "
- **Il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **Il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..." nella quale si rappresenta che "... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..." e questo in quanto, da un lato "... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...", e dall'altro che "... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio di cui al punto precedente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 26/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- o la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,*



comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti Favorevoli n. 6; Contrari 3 (C. Colicchia, M. Corsi, S. Iepri) su presenti e votanti n. 9

#### DELIBERA

1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

3) di quantificare in € 409.170,65. il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

Con voti Favorevoli n. 6; Contrari 3 (C. Colicchia, M. Corsi, S. Iepri) su presenti e votanti n. 9

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**UTENZE DOMESTICHE  
ANNO 2019**

Tipologia	TARIFFE	
	Quota Fissa €/mq	Variabile €
Nucleo da 1 componente	0,368025	135,55
Nucleo da 2 componenti	0,412906	216,88
Nucleo da 3 componenti	0,462275	277,88
Nucleo da 4 componenti	0,493692	298,21
Nucleo da 5 componenti	0,525109	338,88
Nucleo da 6 componenti o più	0,543061	406,65
Non residenti	0,368025	135,55

**ALLEGATO B****UTENZE NON DOMESTICHE****ANNO 2019**

	<b>Attività</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,173979	1,562120
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,224064	2,001293
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,129166	1,667744
5	Alberghi con ristorante	0,392771	3,516160
6	Alberghi senza ristorante	0,224064	2,009632
7	Case di cura e riposo	0,253061	2,279250
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,287329	3,335488
9	Banche ed istituti di eredità	0,139711	1,256367
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,289965	3,335488
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,316326	2,832385
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,263605	2,373756
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,313690	2,807369
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,231972	2,084680
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,263605	2,368196
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,659012	5,837104
17	Bar, caffè, pasticceria	1,009606	5,559147
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,602337	4,169360
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,463944	5,559147
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,734520	7,782805
21	Discoteche, night-club	0,416496	3,730187



# COMUNE DI SGURGOLA

PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0775 / 74581

Partita I.V.A. 00310610605

Delibera di G. C. n. del \_\_\_\_\_ ovvero C.C. n. del \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019**

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola



Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bellardini Giovanni Luciano

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola







21/03/2019  
ME

**Gruppo Civico  
"SGURGOLA NEL CUORE"**

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2019**

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

**Oggetto: I.U.C. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019**

Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Consiglieri con la presente dichiarazione di voto, che chiediamo sia allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante, rileviamo quanto segue:

Per prima cosa, dobbiamo risollevarci con disappunto che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione Consiliare, come da consuetudine non hanno convocato rispettivamente la conferenza dei capigruppo e la relativa Commissione Consiliare per questo punto all'ordine del Giorno. Come da consuetudine, le proposte di delibere giungono a noi consiglieri solamente 24 ore prima della seduta del Consiglio Comunale, semplicemente come un'informazione relativa ad atti già determinati e conclusi. Tale atteggiamento non ci consente di poter proporre suggerimenti e di concordare alcune soluzioni che sono state valutate dalla sola maggioranza.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, da rimarcare che ci è stato consegnato solo il riepilogo della Tariffa Tari per l'anno 2019. **Da un'analisi dello stesso si rileva rispetto all'anno precedente (2018) un forte aumento delle tariffe per tutte le utenze (domestiche e non domestiche).** A pensare che la stessa Amministrazione nel precedente Consiglio proponeva per il 2019 la conferma della tariffa TARI 2018 idee confuse.

Aumenti di circa 35 € per una abitazione di 100mq. con un nucleo di un componente; categoria quest'ultima prevalente e più tassata.

Tale aumento conseguenza del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della tari per l'anno 2019 è ritenuto, dal nostro Gruppo Sgurgola nel Cuore, anche in considerazione del servizio erogato, alquanto catastrofico.


Le scelte prese in materia dovrebbero rappresentare ciò che un'amministrazione prevede per la crescita e il futuro del paese e non ridursi solo a meri aspetti economici contabili.

Noi in questi "Allegati" non vediamo una pianificazione per il futuro del nostro paese, ma Tasse che continuano ad aumentare. A causa delle cattive gestioni degli anni precedenti, l'attuale lavoro sembra dover essere quello di continuare a trovare fondi per il mantenimento della bella macchina creata, in sostanza i contribuenti si trovano a pagare per scelte passate e non per progetti futuri.

Pertanto, lo stato attuale della gestione dei rifiuti del Comune di Sgurgola è pressoché d'inesistenza di una strategia politica per gli anni a venire e correttezza vuole che ci si debba obbligatoriamente interrogare su cosa è stato fatto concretamente almeno dopo quasi tre anni dal nuovo mandato.

Rappresentando il 27.16 % dei cittadini di Sgurgola e dei contribuenti e per quanto detto sinora, non condividendo l'operato dell'attuale maggioranza, coerentemente, dichiariamo, in base all'art. 38 c. 1 e 2 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, il nostro voto Contrario.

Sgurgola 22/03/2019



Il Consigliere Comunale  
Claudio GOLICHA

DECLARAZIONE DI VOTO

OGGETTO: ...

...

...

...

...

...

...

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.f. Dr. Filippo FELINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.f. D.ssa Marianna CONDURRO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Numero 156 del Registro delle Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, 20 MAR 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.f. D.ssa Marianna CONDURRO

=====  
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola li 22-03-2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa Marianna CONDURRO

=====